

GIUNTA REGIONALE A.G.	LE DELLA CAMPANIA SETTORE 01
16 GEN 2012	
SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81	



ca
1496/10

sent. n. 8814/11
Rep. n.
R.G. n. 1628/10
OGGETTO.....
R. d.
ca. 8814/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Caserta, Il Sez. Civ., avv. Costantino Martinelli, ha emesso la seguente

SENTENZA

redatta ai sensi dell'art. 132, c.p.c. e dell'art. 118, disp. att. c.p.c., come modificati dalla Legge 69/2009, nella causa civile, iscritta al n° di R.G. 7296/2009 a oggetto risarcimento danni

TRA

Izzo Roberto, elett.te dom.to in Caserta al v.le Michelangelo Buonarroti, 27, presso lo studio dell'avv. Tomaso Parisi e dallo stesso rapp.to e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

Regione Campania, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta dall'avv. Maria-Lasco dell'Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Caserta alla via Arena, loc. S. Benedetto, c/o S.T.A.P. Ecologia.

CONVENUTA

NONCHE'

Provincia di Caserta, in persona del legale rapp.te pro tempore, con domicilio eletto in Caserta al v.le Lamberti, Palazzo della Provincia, rapp.ta e difesa dall'avv. Domenico Caradonna dell'Avvocatura provinciale.

CONVENUTA

CONCLUSIONI Il difensore dell'attore concludeva per l'accoglimento della domanda, quantificata in Euro 4.974,00, oltre accessori, il tutto nell'ambito della competenza del giudice adito, con vittoria di spese, diritti ed onorari, mentre quelli delle convenute hanno chiesto dichiararsi la carenza di propria legittimazione passiva e comunque rigettarsi la domanda, in quanto inammissibile e infondata, con favore di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 25/2-10/3/2010, per udienza a comparire 28/5/2010 il sig. Izzo conveniva dinanzi a questo giudice di pace la regione Campania e la Provincia di Caserta per sentirle condannare in solido o in alternativa previa declaratoria di loro responsabilità, al risarcimento dei danni quantificati in euro 4.974,00, da esso patiti a causa di un incidente occorso in data 9/8/2008 alle ore 0,28 circa sulla via Boscariello in Roccaromana (CE); deduceva l'attore che nelle dette circostanza di tempo e luogo mentre si trovava alla guida dell'auto Ford tg. CJ 348 GJ, di sua proprietà, gli si parava dinanzi improvvisamente e imprevedibilmente un cinghiale di grosse dimensioni, che fuoriusciva dalle campagne circostanti e che veniva inevitabilmente investito; che in conseguenza il detto veicolo riportava danni alla carrozzeria e alla meccanica, per le cui riparazioni veniva preventivato un costo di euro 4.974,00; che la responsabilità del fatto era da ascrivere alle convenute in virtù degli artt. 2043, c.c., e della Legge n° 157/92, per quanto concerne la Regione, e della Legge Regionale Regionale n° 8/96, per ciò che

deceduto
18/1/12

GIUNTA REGIONALE A.G.C. AVVOCATI
17 GEN. 2012
SETTORI COMPETENZE CIVILE PENALE

riguarda la Provincia: che veniva ritualmente richiesto il risarcimento dei danni ai soggetti obbligati, ma invano.

Radicatosi il contraddittorio, le convenute non si costituivano; veniva ammessa prova testimoniale; nelle more si costituivano gli enti convenuti, i quali eccepivano la carenza di propria legittimazione passiva e la infondatezza della domanda, non provata sia nell'*an* che nel *quantum debeatur*. Veniva espletata la prova testimoniale, dopodiché, precisate le conclusioni come sopra riportate, all'udienza del 3/10/2011 la causa veniva riservata per essere decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione nei termini *infra* precisati.

Preliminarmente, deve essere delibata l'eccezione relativa al presunto difetto di legittimazione passiva, così come sollevata rispettivamente da entrambe le convenute.

Va considerato a tal proposito che laddove sia proposta una domanda di risarcimento dei danni causati da fauna selvatica a persone o a cose, il cui ristoro non sia previsto da apposite norme, ne risponde il proprietario della fauna, cioè lo Stato e per delega di quest'ultimo la Regione, ex art. 2043 c.c.; la L. 6 dicembre 1991, n. 394, infatti, disciplina i danni "non altrimenti risarcibili" arrecati dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo.

In buona sostanza si può affermare, in generale, che, quando si pretende il risarcimento del danno presupponendo una responsabilità per colpa, legittimata passiva è la Regione; se, viceversa, si dovesse dibattere di un danno "non altrimenti risarcibile", l'indennizzo dovrebbe richiedersi in funzione della L. 11 febbraio 1992, art. 26, rimanendo nell'ambito di quanto disposto dalle leggi regionali relativamente alla costituzione del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo.

Nel caso in questione, poiché l'attore, pacificamente ha proposto una domanda di risarcimento dei danni cagionati da un cinghiale alla propria autovettura che stava attraversando una strada, ne consegue che legittimata passiva rispetto a tale pretesa può essere ritenuta esclusivamente la Regione (cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 13/01/2009, n. 467).

La circostanza, poi, dell'incarico conferito dalla Regione alla Provincia in ordine alla installazione nei siti a rischio di opportune protezioni e/o segnalazioni della presenza di fauna selvatica, a parere di questo giudice non determina alcun diverso riparto di responsabilità, in quanto trattasi di atto non rilevante nei confronti dei terzi, ma unicamente nei rapporti interni tra gli enti. A tal proposito è utile sottolineare che la Regione non ha proposto alcuna domanda di manleva o rivalsa nei confronti della Provincia.

Si deve peraltro ritenere che la Regione, in quanto titolare dei poteri anzidetti, abbia l'onere di verificare la corretta esecuzione delle misure prescritte alle Province e di attuando gli eventuali interventi surrogatori richiesti in caso di perdurante inerzia delle stesse. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, deve rilevarsi che i provvedimenti che la pubblica amministrazione ha l'obbligo di adottare al fine di evitare danni e persone e cose devono considerarsi obbligati, perché imposti dal principio generale del *neminem laedere* sancito dall'art. 2043, c.c., e ricadono, perciò, nella sfera di applicazione dell'art. 136 D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, che prevede il potere dovere della Regione di sostituirsi all'ente territoriale minore inottemperante, mediante designazione di

un commissario *ad acta* da parte del difensore civico regionale ovvero del comitato regionale di controllo.

3) in ordine al merito in senso stretto, deve rilevarsi che il fatto storico risulta provato mediante le deposizioni del teste escusso, apparso attendibile e non smentito da alcuna prova contraria, il quale ha riferito di essersi trovato a bordo dell'auto attorea e confermato le modalità come allegate in citazione.

Dalle dette risultanze emerge che, effettivamente, al conducente dell'auto attorea, mentre percorreva la via Boscariello in Roccaromana, si parava dinanzi improvvisamente un cinghiale di grosse dimensioni che proveniva dal lato sinistro della campagna circostante, che veniva investito; il teste Natale Luigi ha inoltre precisato che sulla strada, peraltro priva di illuminazione pubblica, non era presente alcuna segnalazione di pericolo per la presenza di fauna selvatica, né rete di recinzione; è stato prodotto, inoltre, il verbale di Carabinieri, sopraggiunti in loco, i quali attestavano la presenza della carcassa dell'animale nelle vicinanze.

Da tali emergenze istruttorie, relative anche ai vistosi danni subiti dall'autovettura dell'attore, anche direttamente rilevati dai militari operanti, si desume che i detti danni sono stati prodotti dall'urto violento della parte frontale dell'autovettura contro un cinghiale di grossa taglia che stava attraversando la strada.

Essendo gli estremi della vicenda, deve ritenersi provato che la presenza del cinghiale nella località interessata dal sinistro rappresentava per la Regione un evento sicuramente prevedibile secondo l'ordinaria diligenza e in concreto previsto, come dimostra la pregressa emanazione di direttive specifiche rivolte a prevenire gli incidenti. L'obbligo di attivarsi, tuttavia, non è stato compiutamente assolto dall'ente territoriale convenuto, il quale, pur dopo avere constatato l'inefficacia delle direttive impartite, ha ommesso di adottare le iniziative opportune al fine di verificare l'esatto adempimento delle misure cautelari prescritte, non ha assegnato termini precisi e rigorosi per l'adempimento e non ha esercitato i poteri sostitutivi di cui disponeva. La mancata installazione di reti di recinzione e di segnalazioni del pericolo incombente sugli ignari automobilisti ha costituito, quindi, un fattore di sicura efficienza causale nella dinamica del sinistro de quo, che avrebbe potuto essere evitato se l'attore fosse stato indotto, dalla debita segnalazione del pericolo di attraversamenti di animali selvatici, a condotta di guida viepiù prudente. Di conseguenza, essendo l'omissione che ha concorso a determinare l'evento dannoso riconducibile a colpa della Regione, all'attore non potendo essere addebitato, perché non emerso, alcun comportamento, anche omissivo, che abbia concorso all'evento dannoso, la convenuta deve essere giudicata responsabile delle conseguenze dannose derivatene.

4) In ordine al *quantum*, è risultato provato a mezzo prova testimoniale, foto e verbale dei Carabinieri, che l'auto dell'attore, in conseguenza dell'incidente per cui è causa, riportava la rottura del parabrezza, del paraurti anteriore, del radiatore e relativa ventola, nonché la deformazione del cofano e lo scoppio degli airbag mentre non risulta dimostrato il danno ai fari, apparsi intatti, alla vaschetta idroguida, al radiatore a/c. L'attore ha esibito un preventivo, ove sono esposte analiticamente le riparazioni da effettuare, non tutte, come detto, corrispondenti al danno effettivamente emerso in istruttoria e sceso dal costo unitario e quantità della mano d'opera; poiché tali documenti, di per sé, non possono costituire una fonte di prova legale in merito all'effettiva valutazione del risarcimento, ma solo un valido indizio, questo Giudice ritiene liquidare il

risarcimento stesso in via equitativa, ex combinato disposto artt. 2056 e 1226 c.c. e 116 c.p.c., vista anche la età dell'auto dell'attore, immatricolata nel luglio 2003, il suo stato d'uso, i valori correnti dei ricambi, della mano d'opera, gli oneri fiscali e i dati di comune esperienza, nella somma di Euro 1.950,00, calcolata all'attualità, trattandosi di debito di valore, importo cui vanno aggiunti gli interessi compensativi del ritardo nel pagamento, calcolati a un tasso medio dell'1% annuo, con decorrenza dal di del fatto e fino alla sentenza. Sui coacervo, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

5) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenendo conto dell'effettivo valore del giudizio, coincidente con il *decisum*, come in dispositivo.

Giusti motivi di equità, attesa la non certa imputabilità dell'evento, suggeriscono la compensazione delle spese tra attore e le convenute e tra le convenute stesse.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Caserta, II Sezione Civile, avv. Costantino Martinelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in narrativa, reietta o assorbita ogni contraria istanza, così provvede:

- dichiara l'esclusiva responsabilità della convenuta Regione Campania in ordine all'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore dell'attore Izzo Roberto della somma di Euro 1.950,00 oltre interessi compensativi al tasso dell'1% annuo dalla domanda alla sentenza, oltre, ancora, gli interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo;

- rigetta ogni domanda avanzata nei confronti della convenuta Provincia di Caserta;

- condanna la convenuta Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che si liquidano in euro 100,00 per spese, euro 390,00 per onorari e euro 460,00 per diritti, oltre iva e cpa come per legge, se dovuti e documentati con fattura;

- compensa le spese tra attore e convenuta Provincia di Caserta e tra le convenute.

Così deciso in Caserta, li 4/10/2011

Il giudice

Costantino Martinelli

Ufficio del Giudice di Pace di Caserta

Depositato in Cancelleria

Caserta, li 10/11/2011



IL CANCELLIERE

Pubbl. cert.
16-11-11
M N

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.


La presente copia si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'avv. Tolomoso Piero

nella qualità

quale distrattario



Caserta li... 16.11.4



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

V. O. di Cassazione
Sezione I
Cassazione
16.11.4


ESENTE

Si attesta che i diritti per n.....copia
richiesta il.....
sono stati riscossi mediante apposizione di
marche semplici per l'importo di euro.....
rilasciata all'avv.....

Ad istanza del Sig. Izzo Roberto e suoi
vedenti del suo proemotore AVV. TOMMASO
PARISI,

Si notificata a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp. ta
p.t., con sede in NAPOLI alla VIA SANTA
LUCIA N. 84.



MM

765006765746
Tribunale di S. Maria C.V.
Sezione Distrettuale di Caserta
L'Ufficiale Giudiziale
Luigi Ferraro